

REGOLAMENTO DEI CONSIGLIO DI PAESE DI GABIANO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'ordinamento ed il funzionamento di organi di partecipazione dei cittadini alle attività del Comune di Gabiano tra essi e l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Ripartizione del territorio comunale

Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini sono istituiti cinque consigli di frazione. Così individuati e territorialmente delimitati:

- Il Consiglio di Paese di Gabiano capoluogo- Piagera
- Il Consiglio di Paese di Cantavenna- Martinengo
- Il Consiglio di Paese di Mincengo- Zoalengo
- Il Consiglio di Paese di Sessana
- Il Consiglio di Paese di Varengo- Casaletto

Art. 3 – Organi dei Consigli

Sono organi del Consiglio del paese:

1. Il Consiglio
2. Il Coordinatore

Art. 4 – Il Consiglio

Ogni Consiglio di paese è **composto** di cinque membri.

I consigli hanno **sede** di norma nelle rispettive frazioni, in locali individuati dai consigli stessi, con l'eventuale supporto dell'Amministrazione Comunale.

In attuazione dei loro **poteri** consultivi e di proposta spetta ai Consigli di paese:

1. La formulazione di proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti la frazione;
2. L'espressione di pareri per su richiesta dell'Amministrazione comunale sulle materia di competenza comunale.
3. La segnalazione alla Giunta Comunale di questioni, problematiche e proposte di indirizzo limitatamente all'ambito territoriale della frazione.
4. La minoranza viene informata tempestivamente di tutte le iniziative di cui ai punti precedenti.
5. Le riunioni vengono comunicate a tutti i consiglieri che avranno diritto di parteciparvi.

Art. 5 – il coordinatore

Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio di Paese e scrutinio segreto a maggioranza assoluta voti.

Il Coordinatore convoca e presiede il consiglio, cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale, riferisce a nome del consiglio di paese al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta.

Il coordinatore presiede l'Assemblea ed individua, tra i suoi componenti, un **Segretario** che provvede alla redazione del verbale della seduta.

Art. 6 – Requisiti

Ogni cittadino residente, può candidarsi alla carica di Consigliere di Paese; non possono ricoprire la carica di rappresentate di paese coloro che ricadono in una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del D. Lgs. 267/2000.

Non possono essere eletti Rappresentanti di paese i Consiglieri e gli Assessori del Comune.

Non sono ammesse candidature per più di un consiglio.

Art. 7 – Presentazione delle candidature

L'elezione dei rappresentati di paese avviene entro 120 giorni successivi all'elezione del consiglio Comunale, con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il sindaco, entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale indice l'elezione sarà pubblicizzata mediante manifesti da affiggersi per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul territorio comunale.

Gli interessati, entro i successivi 30 giorni, devono presentare all'Ufficio Protocollo la propria candidatura.

Il candidato deve:

1. Dichiarare le proprie generalità, avere diritto al coto ed essere residente nella frazione.
2. Allegare copia di un documento valido.
3. Dichiarare di possedere i requisiti di cui all'Art. 6 del presente regolamento.
4. Indicare la frazione per la quale si propone
5. Apporre data e firma sulla dichiarazione di candidature.

In caso di parità di voti è eletto il più giovane d'età.

Art. 8 – Elezione

Il sindaco o suo delegato, previa idonea pubblicità delle candidature, con proprio provvedimento, stabilisce il giorno e l'orario dello svolgimento delle votazioni, che dovrà avvenire non oltre trenta giorni dalla formazione delle candidature.

La votazione della durata di almeno quattro ore si terrà in una sede individuata dall'Amministrazione comunale e preferibilmente in un giorno non lavorativo.

Potranno partecipare al voto i residenti nel paese stesso pur che abbiano compiuto diciotto anni di età.

Il voto sarà espresso su apposita scheda predisposta dagli uffici comunali, contenente l'indicazione dei candidati in ordine alfabetico, mediante apposizione di una croce nella casella a fianco del nominativo prescelto.

Ciascuno dei votanti potrà indicare una sola preferenza.

Il seggio sarà costituito da sue dipendenti comunali, di cui uno con funzione verbalizzante.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane di età.

La Giunta comunale, dopo la verifica dei requisiti di eleggibilità, convalida i risultati delle elezioni in una delle sedute immediatamente successive al loro svolgimento.

Art. 9 – Durata in carica

I Consiglieri di paese entrano in carica dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune della deliberazione con la quale la Giunta ha convalidato i risultati.

I rappresentanti di paese restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

In caso di dimissioni, di morte o decadenza per sopravvenuta incompatibilità del Rappresentante ad esso subentra il successivo avente diritto.

La prima seduta dell'Assemblea di Frazione è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per lo svolgimento della funzione di rappresentante di paese non è prevista alcuna indennità.

ART.10- Norma transitoria

In sede di prima applicazione del Regolamento in deroga a quanto indicato all'art.7 il Sindaco provvederà all'indizione dell'elezione dei rappresentanti dei Consigli di Paese nel secondo semestre del 2015.